



Comune di

# Calderara di Reno

Settore Governo e Sviluppo del Territorio  
Il Responsabile

**Ordinanza n. 16 del 31.10.2018**

## **OGGETTO: PIANO ARIA INTEGRATO REGIONALE (PAIR) – LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI PRIVATI ED ALTRE MISURE ANTISMOG NEL TERRITORIO COMUNALE DI CALDERARA DI RENO 2018-2019.**

### **IL RESPONSABILE DEL SETTORE GOVERNO E SVILUPPO DEL TERRITORIO**

#### **Premesso:**

- che l'area geografica della Pianura Padana è interessata da condizioni simili dal punto di vista morfologico e delle condizioni meteorologiche, è inoltre caratterizzata da alta densità abitativa e da ampia diffusione degli insediamenti produttivi, che determinano una forte mobilità interna con conseguenti frequenti episodi di superamento dei limiti di qualità dell'aria fissati dalla UE;
- che in data 26/07/2012 il Comune di Bologna unitamente alla Regione Emilia Romagna, alle Province, ai Comuni capoluoghi di Provincia ed ai Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti ha sottoscritto l'Accordo di Programma con validità nel periodo 2012-2015 "Per la gestione della qualità dell'aria e per il progressivo allineamento ai valori fissati dalla UE di cui al D. Lgs. n. 155 del 13/08/2010";
- che il PAIR Piano Aria Integrato Regionale 2020, adottato dalla Giunta Regionale in data 21/07/2014 prog. num. 1180/2014, approvato dal Consiglio della Regione Emilia-Romagna con progr.n. 2314 del 21/12/2016 ed approvato con Delibera n. 115 del 11/04/2017 dell'Assemblea Legislativa, prevede, per il periodo 2015/2020, l'adozione di provvedimenti per il raggiungimento degli obblighi derivanti dalla Direttiva comunitaria 2008/50/CE;
- che tale Piano individua un complesso di misure da applicare per il risanamento della qualità dell'aria ed in particolare per la riduzione delle concentrazioni di PM10 del territorio regionale ed inoltre definisce un meccanismo per l'attivazione di misure emergenziali in caso di picchi di inquinamento;
- il "Nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano" del 9/6/2017 firmato dal Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto, nel quale si ribadisce la centralità di una lotta condivisa contro l'inquinamento atmosferico, fenomeno particolarmente intenso nei territori del Nord Italia e si individuano una serie di provvedimenti atti a limitare la circolazione veicolare e l'uso di generatori a biomasse;
- che il PAIR 2020 all'art. 9.1.3.1 e 9.1.3.4 ed il "Nuovo accordo di programma" all'allegato 1, pongono in capo al Comune di Calderara di Reno l'adozione di una serie di misure di limitazioni di traffico da modulare nel periodo invernale dall'1 ottobre al 31 marzo volte a contenere il fenomeno delle emissioni inquinanti;
- con Ordinanza n. 14 del 28/09/2018 si è provveduto, in attuazione di quanto disposto dal PAIR 2020, a limitare la circolazione dei veicoli a motore nell'ambito dei centri abitati di Calderara, Longara e Lippo - San Vitale, in coordinamento con il resto del territorio regionale;
- tuttavia, contrariamente a quanto ipotizzato nel tavolo attuativo dell'Accordo di programma di cui sopra, le altre Regioni padane non hanno dato seguito al blocco degli euro 4 diesel e si è pertanto verificato un disallineamento fra Regioni con evidenti ripercussioni in termini di efficacia e informazione alla cittadinanza;
- a seguito di un incontro, organizzato l'8/10 scorso presso la Regione Emilia-Romagna, si è arrivati, di intesa




**Piazza Marconi n. 7 - 40012 Calderara di Reno - Bologna**

Sede operativa: via Garibaldi 2/G

Tel. 051.6461206 – Fax 051.722186

PEC: [comune.calderara@cert.provincia.bo.it](mailto:comune.calderara@cert.provincia.bo.it) - [www.comune.calderaradireno.bo.it](http://www.comune.calderaradireno.bo.it)

C.F. 00543810378 - P.I. 00514221209 – IPA GIGQ07



Comune di

# Calderara di Reno

Settore Governo e Sviluppo del Territorio  
Il Responsabile

con gli amministratori degli enti locali regionali, ad ipotizzare una diversa definizione dei provvedimenti antimog, che consentisse, in particolare, la circolazione dei veicoli diesel omologati Euro 4 durante il periodo invernale (ottobre/marzo) e sospendesse i provvedimenti per le domeniche ecologiche;

- si è altresì stabilita la necessità di attivare un nuovo coordinamento a livello regionale per arrivare a stabilire in modo coordinato e definitivo i provvedimenti da adottare per la stagione invernale 2018 – 2019;

## Visto che:

- in data 22/10/2018 la Regione Emilia – Romagna ha adottato la Legge Regionale n.14 pubblicata sul Bollettino Regionale n. 332 il 22/10/2018 che modifica all'art. 40 il PAIR 2020 e sancisce:
  - il divieto di circolazione per i diesel euro 4 a far data dal 1/10/2020;
  - l'adozione di misure emergenziali dopo 3 giorni di superamento continuativo;
  - l'istituzione di domeniche ecologiche;
- in data 19/10 c.a. i Comuni della Città Metropolitana di Bologna hanno convenuto di aderire in modo coordinato a tali nuove disposizioni regionali prevedendo altresì l'estensione delle medesime limitazioni previste dal lunedì al venerdì anche in n.8 domeniche (domeniche ecologiche) secondo il seguente calendario: 25/11/2018, 02/12/2018, 06/01/2019, 20/01/2019, 10/02/2019, 17/02/2019, 03/03/2019, 24/03/2019;

**Ai sensi** degli art. 5 - 7 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e successive modificazioni ed integrazioni;

In sostituzione della precedente Ordinanza n. 14 del 28/09/2018;

## ORDINA

Il rispetto dei seguenti obblighi, divieti e limitazioni secondo le seguenti modalità :

**A)** sulle aree dei centri abitati di Calderara, Longara e Lippo - San Vitale come individuate sulla allegata planimetria, dal **01/10/2018 fino al 31/03/2019 compresi, nella fascia oraria dalle 8.30 alle 18.30, nelle giornate di lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì, divieto di circolazione dinamica per tutti i veicoli a motore** eccetto quelli:

- 1) con accensione comandata (**benzina**) omologati Euro 2 o successive (conformi direttive 91/542, 94/12 o successive);
- 2) con accensione spontanea (**diesel**) categorie M1, M2, M3, N1, N2, N3 omologati Euro 4 o successive (conformi direttive 98/69/CE B2 o successive );
- 3) **ciclomotori e motocicli** omologati Euro 1 o successive (conformi direttiva 97/24/CE e successive).

Il provvedimento di cui al punto A) non si attua nelle giornate festive di giovedì 01/11/2018, martedì 25/12/2018, mercoledì 26/12/2018 e martedì 01/01/2019.

**B)** sulle aree dei centri abitati di Calderara, Longara e Lippo - San Vitale come individuate sulla allegata planimetria, dal **01/10/2018 fino al 31/03/2019 nella fascia oraria dalle 8.30 alle 18.30 delle seguenti domeniche 25/11/2018, 02/12/2018, 06/01/2019, 20/01/2019, 10/02/2019, 17/02/2019, 03/03/2019, 24/03/2019 divieto di circolazione dinamica per tutti i veicoli a motore** eccetto quelli:

- 1) con accensione comandata (**benzina**) omologati Euro 2 o successive (conformi direttive 91/542, 94/12o o successive);
- 2) con accensione spontanea (**diesel**) categorie M1, M2, M3, N1, N2, N3 omologati Euro 4 o successive (conformi direttive 98/69/CE B2 o successive);
- 3) **ciclomotori e motocicli** omologati Euro 1 o successive (conformi direttiva 97/24/CE e successive).

**C)** in tutto il territorio di Calderara di Reno, **dal 01/10/2018 fino al 31/03/2019:**




**Piazza Marconi n. 7 - 40012 Calderara di Reno - Bologna**

Sede operativa: via Garibaldi 2/G

Tel. 051.6461206 – Fax 051.722186

PEC: [comune.calderara@cert.provincia.bo.it](mailto:comune.calderara@cert.provincia.bo.it) - [www.comune.calderaradireno.bo.it](http://www.comune.calderaradireno.bo.it)

C.F. 00543810378 - P.I. 00514221209 – IPA GIGQ07



Comune di

# Calderara di Reno

Settore Governo e Sviluppo del Territorio  
Il Responsabile

1) in tutte le unità immobiliari comunque classificate (da E1 a E8), dotate di sistema di riscaldamento multi combustibile (compresa energia elettrica), è vietato utilizzare biomasse combustibili solide (legna, pellet, cippato, altro) negli impianti con classe di prestazione emissiva inferiore a "2 stelle" ovvero nei focolari aperti o che possono funzionare aperti;

2) il divieto di installazione di generatori di calore con classe di prestazione emissiva inferiore alla classe "3 stelle" (rif. DM 186/17 - Allegato 1, punto 1, Tabella 1);

3) l'obbligo di utilizzo, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW ai sensi dell'art. 1 comma 3 Decreto del Ministero dell'Ambiente 7 novembre 2017 n. 186 *Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide*, di pellet che oltre a rispettare le condizioni previste dall'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del decreto legislativo n. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 2014 da parte di un Organismo di certificazione accreditato; è stabilito altresì l'obbligo per gli utilizzatori di conservare la pertinente documentazione prescrizioni sul pellet.

**D) dal 01/10/2018 al 31/12/2019**, in attesa di adeguare in via definitiva le disposizioni contenute nei regolamenti locali, **in tutto il territorio comunale e in tutte le unità immobiliari comunque classificate (da E1 a E8), è vietato installare impianti per la climatizzazione invernale e/o estiva in spazi di pertinenza dell'organismo edilizio** (quali, ad esempio, cantine, vani scale, box, garage e depositi), **in spazi di circolazione e collegamento comuni a più unità immobiliari** (quali, ad esempio, androni, scale, rampe), **in vani e locali tecnici; è inoltre vietato utilizzare gli impianti eventualmente esistenti**; per la corretta applicazione della disposizione si fa riferimento ai chiarimenti forniti dalla Regione Emilia-Romagna con circolare PG 458251 del 22/06/2018.

**E) dal 01/10/2018 al 31/12/2019**, in attesa di adeguare in via definitiva le disposizioni contenute nei regolamenti locali, **in tutte le stagioni dell'anno, in presenza di impianti di riscaldamento o raffrescamento attivi, è fatto divieto di mantenere aperte, costantemente o per un periodo di tempo superiore a quello necessario per il normale ricambio d'aria, le porte di accesso al pubblico da parte di esercizi commerciali e degli edifici con accesso al pubblico.**

## ORDINA INOLTRE

**F) L'adozione delle seguenti Misure Emergenziali attuabili esclusivamente a seguito delle verifiche effettuate da ARPAE nella giornata di lunedì e giovedì, se tali verifiche evidenziano, nel Comune di Bologna o in un Comune dell'agglomerato di Bologna o in un Comune con popolazione superiore a 30.000 abitanti della Città Metropolitana di Bologna l'avvenuto superamento continuativo di tre giorni del valore limite giornaliero di 50 microgrammi/m3 di PM10, è previsto, dal giorno successivo alla comunicazione di ARPAE (e restano in vigore fino al giorno di controllo successivo), ovvero da martedì o venerdì, su tutte le aree dei centri abitati di Calderara, Longara e Lippo - San Vitale, come individuate sulla allegata planimetria:**

- nella fascia oraria dalle 8.30 alle 18.30, nel periodo dal 01/10/2018 fino al 31/03/2019, compresi, **il blocco della circolazione dinamica per tutti i veicoli a motore eccetto i seguenti:**
  - 1) con accensione comandata (**benzina**) omologati Euro 2 o successive (conformi direttive 91/542, 94/12 o successive);
  - 2) con accensione spontanea (**diesel**) categorie M1, M2, M3, N1, N2, N3 omologati Euro 5 o successive (conformi direttive 2005/55/CE B2 o successive );
  - 3) **ciclomotori e motocicli** omologati Euro 1 o successive (conformi direttiva 97/24/CE e successive ).



**Piazza Marconi n. 7 - 40012 Calderara di Reno - Bologna**

Sede operativa: via Garibaldi 2/G

Tel. 051.6461206 – Fax 051.722186

PEC: [comune.calderara@cert.provincia.bo.it](mailto:comune.calderara@cert.provincia.bo.it) - [www.comune.calderaradireno.bo.it](http://www.comune.calderaradireno.bo.it)

C.F. 00543810378 - P.I. 00514221209 – IPA GIGQ07



Comune di

# Calderara di Reno

**Settore Governo e Sviluppo del Territorio  
Il Responsabile**

- in tutto il territorio di Calderara di Reno la **riduzione delle temperature** di almeno un grado centigrado negli ambienti di vita riscaldati (fino a massimo 19°C nelle case, negli uffici, nei luoghi per le attività ricreative associative o di culto, nelle attività commerciali; fino a massimo 17°C nei luoghi che ospitano attività industriali ed artigianali). Sono esclusi da queste indicazioni gli ospedali e le case di cura, le scuole ed i luoghi che ospitano attività sportive;
- il potenziamento dei controlli con particolare riguardo al rispetto dei divieti di utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustioni all'aperto e di divieto di spandimento dei liquami.

## **VIETA**

in tutto il territorio di Calderara di Reno:

- 1) l'**utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa** (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emmissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe **"4 stelle"** (rif. **DM 186/17 - Allegato 1, punto 1, Tabella 1**);
- 2) le **combustioni all'aperto** di qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio, scopo intrattenimento, ecc..) anche relativamente alle deroghe consentite dall'art.182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco. Il divieto è assoluto;
- 3) lo **spandimento dei liquami zootecnici** e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe. Sono escluse dal divieto le tecniche di spandimento con interrimento immediato dei liquami e con iniezione diretta al suolo;
- 4) a tutti i veicoli di **sostare con il motore acceso**;

Nel caso che i giorni di controllo e/o di emissione dell'eventuale ordinanza di attivazione delle misure emergenziali ricadano in giornate festive, il giorno di controllo e di decorrenza delle ulteriori limitazioni vengono rimandate al primo giorno successivo non festivo (sabato escluso).

ARPAE provvede inoltre ad effettuare delle previsioni su base statistica che permettono, in caso di previsioni meteorologiche e di qualità dell'aria favorevoli alla riduzione delle concentrazioni in aria di PM10, di non attivare le misure emergenziali nonostante i 3 giorni di superamento consecutivi.

Le verifiche e le previsioni effettuate da ARPAE sono rese note mediante pubblici avvisi, ai sensi della normativa vigente (PAIR 2020).

**Sono esclusi** dal divieto di circolazione di cui ai precedenti punti A ), B) e F) i seguenti veicoli:

- autoveicoli con almeno tre persone a bordo (car-pooling) se omologate a quattro o più posti oppure con almeno 2 persone a bordo se omologati a 2/3 posti;
- elettrici o ibridi dotati di motore elettrico;
- funzionanti a metano o GPL;
- autoveicoli immatricolati come autoveicoli per trasporti specifici ed autoveicoli per usi speciali, come definiti dall'art. 54 comma 2 del Codice della Strada e dall'art. 203 del Regolamento di Esecuzione e Attuazione del Codice della Strada.

**I seguenti itinerari stradali compresi nel centro abitato di Calderara sono esclusi dai divieti di cui ai precedenti punti A), B) e F):**

- via Armaroli;
- via Roma, nel tratto compreso tra l'ingresso nord del centro abitato e l'incrocio con via Bazzane;
- via Bazzane;



**Piazza Marconi n. 7 - 40012 Calderara di Reno - Bologna**

Sede operativa: via Garibaldi 2/G

Tel. 051.6461206 – Fax 051.722186

PEC: [comune.calderara@cert.provincia.bo.it](mailto:comune.calderara@cert.provincia.bo.it) - [www.comune.calderaradireno.bo.it](http://www.comune.calderaradireno.bo.it)

C.F. 00543810378 - P.I. 00514221209 – IPA GIGQ07



Comune di

# Calderara di Reno

Settore Governo e Sviluppo del Territorio  
Il Responsabile

- via Roma, nel tratto compreso tra l'ingresso sud del centro abitato e il parcheggio con l'area attrezzata per i camper;
- via della Mimosa;
- via Rizzola Ponente;
- via Garibaldi.

**I seguenti itinerari stradali compresi nel centro abitato di Longara sono esclusi dai divieti di cui ai precedenti punti A), B) e F):**

- via Longarola;
- rotonda De Pisis;
- via Marchesini.

**I seguenti itinerari stradali compresi nel centro abitato di Lippo - San Vitale sono esclusi dai divieti di cui ai precedenti punti A), B) e F):**

- via Garibaldi;
- via Cavour;
- via Ungheri;
- via San Vitalino;
- via Pradazzo;
- via Collodi;
- via del Campo;
- via del Cerchio;
- via Serra;
- via del Maccabreccia;
- via della Corte;
- via Candini;
- via F.lli Rosselli;
- rotonda Bugli;
- rotonda Bonazzi;
- via Due Scale;
- via Masetti;
- via Aldina;
- via Giovanni XXIII fino all'altezza del civico 5;
- rotonda dello Storione.

Le limitazioni alla circolazione di cui alla presente ordinanza non riguardano:

- 1) veicoli di emergenza e di soccorso;
- 2) veicoli in servizio pubblico, appartenenti ad Aziende che effettuano interventi urgenti e di manutenzione sui servizi essenziali (esempio gas, acqua, energia elettrica, telefonia);
- 2a) veicoli attrezzati per il pronto intervento e la manutenzione di impianti elettrici, idraulici, termici, della sicurezza e tecnologici in genere, per interventi di accessibilità all'abitazione ed il soccorso stradale;
- 3) veicoli di sicurezza pubblica;
- 4) veicoli di lavoratori in turno in ciclo continuo o doppio turno, residenti o con sede di lavoro nella zona interessata dai provvedimenti, limitatamente ai percorsi casa lavoro per turni con inizio e/o fine in orari non coperti dal servizio di trasporto pubblico di linea. I lavoratori interessati dovranno essere muniti di certificazione, rilasciata dal datore di lavoro attestante la tipologia e l'articolazione dei turni e l'effettiva turnazione;
- 4a) veicoli di operatori in servizio di reperibilità con certificazione del datore di lavoro;
- 5) carri funebri e veicoli al seguito;
- 6) veicoli appartenenti ad Istituti di vigilanza;
- 6a) veicoli utilizzati dagli Ufficiali Giudiziari;




**Piazza Marconi n. 7 - 40012 Calderara di Reno - Bologna**

Sede operativa: via Garibaldi 2/G

Tel. 051.6461206 – Fax 051.722186

PEC: [comune.calderara@cert.provincia.bo.it](mailto:comune.calderara@cert.provincia.bo.it) - [www.comune.calderaradireno.bo.it](http://www.comune.calderaradireno.bo.it)

C.F. 00543810378 - P.I. 00514221209 – IPA GIGQ07



Comune di

# Calderara di Reno

**Settore Governo e Sviluppo del Territorio**  
**Il Responsabile**

- 7) veicoli per trasporto persone immatricolate per trasporto pubblico (taxi, noleggio con conducente con auto e/o autobus, autobus di linea, scuolabus, ecc.)
- 8) veicoli a servizio di persone invalide provvisti di contrassegno "H" (handicap);
- 9) veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili per la cura di malattie gravi o per visite e trattamenti sanitari programmati in grado di esibire la relativa certificazione medica e attestato di prenotazione della prestazione sanitaria;
- 9a) veicoli utilizzati per il trasporto di persone dimesse da strutture ospedaliere con apposito certificato;
- 9b) veicoli utilizzati dai donatori di sangue nella sola giornata del prelievo per il tempo strettamente necessario da/per la struttura adibita al prelievo;
- 10) veicoli di paramedici e assistenti domiciliari in servizio di assistenza domiciliare con attestazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata di appartenenza, veicoli di medici/veterinari in visita domiciliare urgente muniti di contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine;
- 11) veicoli adibiti al trasporto di farmaci e prodotti per uso medico (gas terapeutici, ecc.);
- 12) veicoli adibiti al trasporto di prodotti deperibili (frutta, ortaggi, carni e pesci, fiori, animali vivi, latte e/o liquidi alimentari, latticini, sementi, ecc.);
- 13) veicoli in servizio di smaltimento rifiuti ed a tutela igienico ambientale ;
- 14) veicoli adibiti allo spurgo di pozzi neri o condotti fognari;
- 15) adibiti al trasporto di giornali, quotidiani e periodici;
- 16) veicoli che trasportano attrezzature e merci per il rifornimento di ospedali, scuole, mense, cantieri;
- 17) veicoli di autoscuole muniti di logo identificativo, durante lo svolgimento delle esercitazioni di guida (almeno due persone a bordo);
- 18) veicoli a servizio del recapito/raccolta postale ed assimilati, come attestato dall'Ente o dalla Ditta che esercita il servizio;
- 19) veicoli a servizio di operatori del commercio su area pubblica, per i soli spostamenti da/per le aree mercatali assegnate;
- 20) veicoli diretti agli istituti scolastici per l'accompagnamento degli alunni di asili nido, scuole materne, elementari e medie inferiori, muniti di attestato di frequenza indicante inoltre l'orario di entrata e di uscita, limitatamente ai 30 minuti prima e dopo tale orario; potranno essere rilasciati un numero massimo di tre permessi per alunno;
- 21) veicoli di interesse storico e collezionistico, di cui all'art. 60 del Nuovo Codice della Strada, iscritti in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI, limitatamente alle manifestazioni organizzate;
- 22) veicoli appartenenti a persone il cui ISEE sia inferiore alla soglia di 14.000 euro, non possessori di veicoli esclusi dalle limitazioni, nel limite di un veicolo ogni nucleo familiare, e regolarmente immatricolati e assicurati, e muniti di autocertificazione.

Per consentire l'attività di controllo degli organi addetti alla vigilanza è fatto obbligo di esporre in modo ben visibile i contrassegni di cui si è in possesso e di esibire, su richiesta, agli organi addetti alla vigilanza, le certificazioni indicate ai punti precedenti.

L'uso improprio del contrassegno o certificazione ne comporta il ritiro.

Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente Ordinanza sono applicate secondo i principi fissati in via generale dalla Legge 24.11.1981 n. 689 - Modifiche al sistema penale e ss.mm.ii. e dal D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 - Nuovo codice della Strada e ss.mm.ii.. Fatto salvo l'eventuale accertamento di reati, le sanzioni amministrative pecuniarie previste sono le seguenti:

1. ai sensi dell'art. 7 comma 13 bis del vigente D.Lgs. 30.04.1992 n. 285, la violazione delle limitazioni alla circolazione previste dalla presente Ordinanza ai punti "A", "B" e "F" è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 164,00 a € 664,00, salvo adeguamenti previsti ai sensi dell'articolo 195 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e, nel caso di reiterazione della violazione nel biennio, alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni;




**Piazza Marconi n. 7 - 40012 Calderara di Reno - Bologna**

Sede operativa: via Garibaldi 2/G

Tel. 051.6461206 – Fax 051.722186

PEC: [comune.calderara@cert.provincia.bo.it](mailto:comune.calderara@cert.provincia.bo.it) - [www.comune.calderaradireno.bo.it](http://www.comune.calderaradireno.bo.it)

C.F. 00543810378 - P.I. 00514221209 – IPA GIGQ07



Comune di

# Calderara di Reno

**Settore Governo e Sviluppo del Territorio  
Il Responsabile**

2. ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., l'inosservanza delle disposizioni di cui ai punti "C, D, E, F" (e relativa sotto articolazione) del presente atto è punita con la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00.

## **DISPONE**

Che i veicoli in servizio pubblico di linea, nel periodo di sosta ai capolinea, indipendentemente dal protrarsi nel tempo della medesima e dalla presenza a bordo del conducente o di passeggeri, provvedano allo spegnimento del motore. La partenza del veicolo dal capolinea deve essere immediatamente successiva all'accensione del motore.

Si dispone inoltre che nei periodi di validità delle Misure Emergenziali Allerta Smog (limitazioni di cui al punto F della presente Ordinanza) tutti i veicoli in sosta dovranno provvedere allo spegnimento del motore.

## **SOSPENDE**

Ogni altra disposizione in contrasto con la presente ordinanza nel periodo suindicato.

## **DISPONE INOLTRE**

Che il presente provvedimento venga reso noto a tutti i cittadini e agli enti interessati anche attraverso gli organi di informazione per garantirne la tempestiva divulgazione e che sia pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Calderara di Reno.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
Governo e Sviluppo del Territorio  
**Dott. Andrea Diolaiti**

Documento informatico firmato digitalmente e conservato in originale ai sensi del D. lgs. 82/2005 e s.m.i. "Codice dell'Amministrazione Digitale".



---

**Piazza Marconi n. 7 - 40012 Calderara di Reno - Bologna**

Sede operativa: via Garibaldi 2/G

Tel. 051.6461206 – Fax 051.722186

PEC: [comune.calderara@cert.provincia.bo.it](mailto:comune.calderara@cert.provincia.bo.it) - [www.comune.calderaradireno.bo.it](http://www.comune.calderaradireno.bo.it)

C.F. 00543810378 - P.I. 00514221209 – IPA GIGQ07

- Cartelli PAIR
- ▭ Parcheggi Scambiatori
- ▭ Aree soggette a limitazione
- Principali percorsi consentiti
- Percorsi NON consentiti nelle aree con limitazioni di traffico
- Altri percorsi consentiti

